



COMUNE DI CEVO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

CODICE ENTE 10301

DELIBERAZIONE N° 24 del 06/10/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

SESSIONE STRAORDINARIA SEDUTA PUBBLICA IN SECONDA CONVOCAZIONE

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

L'anno duemiladiciassette, addì sei del mese di Ottobre alle ore 20:00, presso il Palazzo Comunale di Via Roma, 22, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale in sessione straordinaria e in seduta pubblica.

Intervengono i Signori:

N°	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	CITRONI SILVIO MARCELLO	SI	
2	BIONDI GIAN PIETRO	SI	
3	PASINETTI SERENA		SI
4	BERNARDI LUCA	SI	
5	GOZZI GIOVANNI PIERINO	SI	
6	MANSINI NICOLA		SI
7	MONELLA LARA		SI
8	MONELLA MARTINA	SI	
9	VINCENTI FEDERICA	SI	

PRESENTI: 6

ASSENTI: 3

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Orizio Dott. Fabrizio Andrea il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Citroni Silvio Marcello, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 – RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE – INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE – DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP)*;

ESAMINATO il d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, recante Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Decreto correttivo*);

ESAMINATA la Relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Decreto correttivo;

VISTO che, in base all'art. 4, comma 1, TUSP, le amministrazioni pubbliche, compresi i Comuni ed i consorzi tra enti pubblici, non possono mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali;

CONSIDERATO che il Comune, fermo restando quanto sopra, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, TUSP, vale a dire aventi ad oggetto una delle seguenti attività:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- oppure per ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;*

TENUTO CONTO che sono ammesse anche le partecipazioni degli enti pubblici nelle società il cui oggetto sociale prevede la produzione di energia da fonti rinnovabili: *“sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e*

l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7, TUSP, come modificato dall'art. 5 del Decreto correttivo);

RILEVATO che, per effetto del Testo Unico sulle società pubbliche, il Comune deve effettuare entro il 30 settembre 2017 la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute il 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del Testo unico), individuando quelle che devono essere alienate (art. 24, comma 1, TUSP, come modificato dall'art. 15 del Decreto correttivo);

TENUTO CONTO che devono essere alienate oppure assoggettate alle misure previste dall'art. 20, commi 1 e 2, TUSP – cioè essere oggetto di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione delle società – le partecipazioni rispetto alle quali si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- 1) partecipazioni non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del TUSP;
- 2) partecipazioni che non soddisfano i requisiti previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, TUSP, nel senso che non c'è necessità del loro mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche tenendo conto della convenienza economica e sostenibilità finanziaria e della gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato;
- 3) partecipazioni che rientrano in una delle ipotesi previste dall'art. 20, comma 2, TUSP:
 - a) partecipazioni societarie che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4 del TUSP;
 - b) partecipazioni in società prive di dipendenti o che hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio anteriore all'entrata in vigore del Decreto correttivo cioè negli anni 2014-2016, hanno conseguito un fatturato medio annuo non superiore ad euro 500.000 (limite transitorio stabilito dall'art. 26, comma 12-quinquies, TUSP, introdotto dall'art. 17 del Decreto correttivo);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4, TUSP;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio di riferimento per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RILEVATO che il Consiglio comunale, con delibera n. 32 del 30.12.2016, ha approvato le modifiche previste dal Testo unico con riguardo allo statuto della società **Valle Camonica Servizi S.r.l.**;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità con i criteri sopra indicati secondo quanto specificato nella Relazione Tecnica allegata alla presente delibera di cui forma parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, l. 23 dicembre 2014, n. 190, con delibera n. 15 del 18/07/2015, di cui l'atto ricognitivo costituisce l'aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, TUSP;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'Allegato A alla presente deliberazione, che contiene l'analisi di dettaglio della situazione per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della delibera, insieme alla Relazione Tecnica di cui all'Allegato B;

PRESO ATTO che, come emerge dalla Relazione tecnica, le società partecipate direttamente e indirettamente dal Comune sono le seguenti:

- Valle Camonica Servizi S.r.l., partecipata al 0,1826% dall'ente, affidataria diretta in house del servizio di igiene ambientale;
- Blu Reti Gas S.r.l., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che esercita il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale;
- Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., partecipata al 100% da Valle Camonica Servizi S.r.l., che svolge l'attività di vendita del gas e dell'energia elettrica ai clienti finali;
- Integra S.r.l., attualmente controllata con il 100% da Valle Camonica Servizi Vendite S.p.A., la quale gestisce il servizio di teleriscaldamento e fornisce energia termica (calore) agli utenti finali;
- Servizi Idrici Valle Camonica srl, partecipata al 1,010%, società in house partecipata interamente da enti locali i quali possono affidare in via diretta i servizi pubblici aventi per oggetto la gestione del servizio idrico integrato.
- Valsaviore S.p.a partecipata al 29,59% in liquidazione dal 30.12.2013

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 24 TUSP, bisogna individuare le partecipazioni che devono essere alienate entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo nello stesso tempo la migliore efficienza, la maggiore razionalità, la riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio;

RILEVATO che, a seguito della presente revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dal Comune, esistono le condizioni per il loro mantenimento, per le motivazioni illustrate negli Allegati A e B ad eccezione della Società Valsaviore S.p.a. già in liquidazione

VISTO che l'atto rientra nella competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 267/2000, e dell'art. 10 TUSP;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), d.lgs. n. 267/2000.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49 d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Si pone in votazione la presente proposta di deliberazione che ottiene il seguente risultato: presenti n. 6, favorevoli n. 6;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Cevo, come risultano nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. di prendere atto che, a seguito della ricognizione straordinaria delle partecipazioni in controllo pubblico, è risultato che esistono le condizioni per il loro mantenimento previste dal Testo unico sulle società a partecipazione pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016), per le motivazioni illustrate nell'Allegato A ad eccezione della Società Valsaviore S.p.a in liquidazione dal 30.12.2013.
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per attuare quanto deliberato;
4. di trasmettere la presente delibera a tutte le società partecipate dal Comune, anche in via indiretta;
5. di comunicare l'esito della ricognizione contenuto nella delibera ai sensi dell'art. 17, d.l. n. 90/2014, e s.m.i., convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo quanto previsto dal citato art. 17, comma 4;
6. di inviare copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Successivamente viene posta in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione che ottiene il seguente risultato: presenti n. 6, favorevoli n. 6;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, d.lgs. n. 267/2000, considerata l'urgenza di dare attuazione alle decisioni prese dal Consiglio comunale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Citroni Silvio Marcello

Il Segretario Comunale
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'articolo 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69. in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi

Lì, 12/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (*articolo 134, comma 4, D.Lgs.267/2000*)

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000*).

Lì,12/10/2017

Il Segretario Comunale
F.to Orizio dott. Fabrizio Andrea

COPIA PER ALBO

12/10/2017